

CAPITOLO VII. AREE A DUE POSTI SOVRAPPOSTI (TOMBETTE)

- Art. 43 Definizione
- Art. 44 Concessioni
- Art. 45 Durata delle concessioni
- Art. 46 Effetto delle concessioni
- Art. 47 Possibilità di sepoltura
- Art. 48 Casse e urne
- Art. 49 Esumazioni

CAPITOLO VIII. CAPPELLE

- Art. 50 Definizione
- Art. 51 Concessioni
- Art. 52 Durata delle concessioni
- Art. 53 Effetto delle concessioni
- Art. 54 Possibilità di tumulazione
- Art. 55 Casse e urne
- Art. 56 Esumazioni

CAPITOLO IX . TOMBE DI FAMIGLIA

- Art. 57 Definizione
- Art. 58 Concessioni
- Art. 59 Durata delle concessioni
- Art. 60 Effetto delle concessioni
- Art. 61 Possibilità di deposito di resti e ceneri

CAPITOLO X. OSSARI E CINERARI

- Art. 62 Definizione
- Art. 63 Concessioni
- Art. 64 Durata delle concessioni
- Art. 65 Effetto delle concessioni
- Art. 66 Possibilità di deposito di resti e ceneri
- Art. 67 Urne
- Art. 68 Chiusura delle celle, iscrizioni, portafotografie, portafiori, decorazioni
- Art. 69 Esumazioni

CAPITOLO XI. CAMERA MORTUARIA

- Art. 70 Uso

CAPITOLO XII. SERVIZI FUNEBRI

- Art. 71 Generalità
- Art. 72 Orari
- Art. 73 Percorso del corteo funebre

CAPITOLO XIII. DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

- Art. 74 Facoltà del Municipio
- Art. 75 Penalità
- Art. 76 Modifiche
- Art. 77 Applicazione, contestazioni
- Art. 78 Abrogazione
- Art. 79 Entrata in vigore
- Art. 80 Altre disposizioni

CAPITOLO XIV. TARIFFE

1. Aree ventennali - posti comuni
2. Cappelle
3. Aree a due posti sovrapposti (tombette)
4. Loculi ossario / cinerario
5. Tariffe diverse

CAPITOLO I

Definizione - gestione

Art. 1 Definizione

- 1.1 Il cimitero del Comune di Coldrerio è situato sul mappale 96 RFD di proprietà comunale.
- 1.2 E' il luogo destinato ad ospitare salme, ceneri o resti di salme nei modi stabiliti dal presente regolamento.

Art. 2 Amministrazione

- 2.1 Il Municipio, in collaborazione con il medico delegato, con l'UTC e con il custode-affossatore, amministra il cimitero e veglia sull'osservanza del presente regolamento e delle leggi applicabili.
- 2.2 Una speciale commissione è nominata dal Municipio. Essa è composta da 7 membri, dei quali 1 municipale al quale spetta di diritto la carica di presidente. Esso rimane in carica 4 anni ed è rieleggibile.

Art. 3 Sorveglianza

- 3.1 Il Municipio cura:
 - la manutenzione del cimitero per quanto è di competenza del Comune, la pulizia, l'ordine, il disciplinamento e l'osservanza degli obblighi derivanti ai privati dalle concessioni accordate;
 - la tenuta a giorno del Piano Regolatore del cimitero, dei registri delle tumulazioni, ecc.
- 3.2 La commissione ha l'obbligo di vigilare:
 - sull'osservanza di tutte le disposizioni del presente regolamento;
 - sull'esecuzione delle misure di polizia e di igiene prese dal Municipio;
 - sull'applicazione delle leggi e delle ordinanze cantonali e federali in materia;

3.3 Il custode-affossatore ha i seguenti compiti:

- scavare e sistemare le fosse conformemente alle prescrizioni;
- effettuare l'inumazione delle salme con la debita cautela, in modo che i feretri risultino ben adagiati e non danneggiati;
- tenere in perfetto ordine i viali e gli spazi tra fossa e fossa e tutto l'interno del recinto, curando il taglio dell'erba e la potatura delle piante;
- prestare i servizi richiesti dai medici in caso di perizie necroscopiche;
- tutelare l'ordine quando il cimitero è aperto al pubblico;
- segnalare al Capodicastero e all'UTC le riparazioni occorrenti ed ogni infrazione al presente regolamento.

CAPITOLO II

Piano Regolatore del cimitero

Art. 4 Allestimento

Il P.R. del cimitero è allestito dal Municipio ed approvato dal Consiglio comunale.
Il Municipio è responsabile della sua tenuta a giorno.

Art. 5 Contenuti

Il P.R. del cimitero è custodito presso l'UTC.
Sullo stesso sono indicate le costruzioni esistenti, nonché le varie aree disponibili o occupate, con indicata la loro destinazione.

CAPITOLO III

Concessioni - inumazioni - esumazioni

Art. 6 Concessioni

Le concessioni per l'occupazione di posti sono rilasciate dopo il decesso, salvo i casi previsti dal presente regolamento.

Il richiedente, in rappresentanza degli eredi, sottoscrive un apposito modulo sul quale è indicata l'area o il posto oggetto della concessione.

Il richiedente, salvo avviso contrario degli eredi legittimi del defunto o dei defunti tumulati nelle aree o nei posti dati in concessione, rappresenta gli stessi verso il Comune per quanto stabilito dal presente regolamento.

Gli eredi legittimi del defunto o dei defunti, tumulati nelle aree o nei posti dati in concessione, possono in ogni tempo designare un altro rappresentante verso il Comune, per quanto concerne l'area o il posto dato in concessione.

In mancanza di un rappresentante designato, eventuali comunicazioni concernenti le aree o i posti dati in concessione saranno fatte dal Municipio tramite avviso all'albo comunale e/o sul Foglio Ufficiale, come specificatamente previsto dal presente regolamento.

Art. 7 Autorizzazione per l'inumazione

Salme, resti di salme o ceneri possono essere inumati o depositati nel cimitero solo con l'autorizzazione del Municipio, in conformità coi disposti del presente regolamento.

Art. 8 Inumazioni

Hanno il diritto di essere sepolte o depositate nel cimitero:

- a) le salme o le ceneri di persone decedute nella giurisdizione comunale, ovunque sia stato il loro domicilio in vita.
Fanno eccezione le persone decedute nel Comune ospiti di un Istituto di cura o per anziani.
- b) le salme, le ceneri, le ossa di persone domiciliate o dimoranti nel Comune immediatamente prima della morte e di persone attinenti decedute anche fuori dalla giurisdizione comunale.

c) le salme, le ceneri, le ossa di persone non domiciliate e decedute fuori Comune, ma con diritto a una sepoltura in cappelle, tombette o in posti riservati.

d) le salme, le ceneri, le ossa di altre persone, ritenuta la competenza del Municipio di rilasciare autorizzazioni caso per caso.
La concessione è comunque esclusa per coloro che non hanno mai avuto relazioni con il Comune.

Art. 9 Tempo prescritto per la sepoltura

Non si può procedere alla sepoltura delle salme prima che non sia trascorso il tempo indicato dal medico sull'attestato di morte, in ogni caso non prima di 24 ore dalla morte.

Di regola la sepoltura deve avvenire nelle 72 ore dalla morte, salvo autorizzazione municipale e previo accordo del medico delegato.

Art. 10 Salme di estranei

Gli estranei morti sul territorio del Comune, dei quali non si rintracciano parenti o conoscenti, vengono seppelliti nel cimitero comunale.

Le salme non potranno essere inumate prima della conclusione delle constatazioni di legge.

Resta riservata l'applicazione delle tasse come da presente regolamento.

Art. 11 Autopsie

Non sono autorizzate l'inumazione e l'autopsia delle salme se non sono trascorse le ore di osservazione prescritte dal medico delegato o dal medico che ha redatto il certificato di morte.

Durante il periodo di osservazione è vietato mettere la salma in condizioni che possano impedire il manifestarsi della vita.

Art. 12 Esumazioni

Salvo richiesta dell'Autorità giudiziaria, nessuna salma può essere esumata senza il consenso dell'Ufficio cantonale competente, prima che siano trascorsi 20 anni dalla sepoltura.

Le esumazioni consentite prima di questo lasso di tempo saranno fatte alla presenza del medico delegato e di un rappresentante del Municipio.

Resta riservata l'applicazione delle fasce come da presente regolamento.

In ogni caso tutte le esumazioni di salme, ossa o ceneri soggiacciono ad autorizzazione del Municipio, salvo quelle per cui la richiesta è dell'Autorità giudiziaria.

Art. 13 Dimensioni delle fosse

Le fosse devono avere le seguenti dimensioni:

- a) per adulti:
 - lunghezza cm. 220
 - larghezza cm. 90
 - profondità cm. 180
- b) per bambini:
 - lunghezza cm. 120
 - larghezza cm. 50
 - profondità cm. 150

La distanza tra le fosse deve essere di:

- cm. 40 lungo la fila
- cm. 60 tra una fila e l'altra

Ogni fossa occupata di recente dovrà portare un segno provvisorio di riconoscimento.

Art. 14 Disposizioni di igiene

In caso di morte per malattia contagiosa o di corpi in decomposizione, il Municipio è tenuto a provvedere alla precisa esecuzione delle prescrizioni ordinate dal medico delegato, a tutela della salute pubblica.

Art. 15 Trasporto di salme

Il trasporto di salme deve essere eseguito nel rispetto di specifiche disposizioni di legge.

Art. 16 Area divenuta libera

Nei casi di esumazione di una salma il posto divenuto libero ritorna a immediata disposizione del Municipio, senza rimborso di alcuna tassa.

CAPITOLO IV

Polizia

Art. 17 Orario

L'orario di apertura del cimitero è stabilito dal Municipio.

Art. 18 Divieti di Ingresso

E' severamente vietato l'accesso al cimitero con cani o altri animali.

Nel cimitero non si può entrare che a piedi, fatta eccezione per le persone che, per speciali condizioni di salute, devono valersi di un veicolo.

La circolazione di automezzi è permessa solo per necessità di lavoro, previa autorizzazione del Municipio.

Art. 19 Pulizia

Le aree, le tombette e le cappelle date in concessione devono essere tenute pulite e ordinate da parte dei parenti o dei concessionari.

I rifiuti devono essere depositati negli appositi contenitori.

I servizi comunali provvedono alla pulizia dei viali e degli spazi non dati in concessione.

Art. 20 Coltivazione di fiori e piante

Sulle aree date in concessione è ammessa la coltivazione di semplici fiori o arbusti sempreverdi. E' pure permessa, previo consenso del Municipio, la piantagione di cipressi nani e simili entro l'area in concessione delle cappelle, come pure dietro le tombe perenni.

Le piante sempreverdi non devono superare l'altezza di ml. 1.00, né invadere il terreno pubblico o le altre aree.

In caso di inadempienza, dopo semplice richiamo al rappresentante, i servizi comunali provvedono al ripristino, nel rispetto delle disposizioni, o alla estirpazione delle piante disseccate.

Le spese vive gli sono addebitate.

Art. 21 Divieto di commercio

Nel cimitero è vietato depositare o vendere oggetti funebri, piantine e fiori, esporre insegne ed avvisi pubblicitari.

La vendita di piantine e di fiori può essere autorizzata fuori dal cimitero, in luogo appositamente designato, previa autorizzazione e versamento della tassa di concessione per l'occupazione dell'area pubblica come da regolamento comunale.

Art. 22 Bordure

Ogni area deve essere delimitata, entro un mese dalla sepoltura, con un contorno, anche provvisorio, di pietra naturale o artificiale occupante uno spazio fisso di:

- campi di sepoltura adulti : cm. 180 x cm. 80

- campi di sepoltura bambini : cm. 100 x cm. 50

Una bordura deve essere definitivamente posata ad opera dei parenti o del concessionari entro 1 anno dalla sepoltura, trascorso il periodo di assestamento del terreno.

Art. 23 Monumenti

Su tutte le aree i parenti o i concessionari sono tenuti a collocare a loro spese, entro un mese da ogni sepoltura, una piccola lapide o una croce, anche provvisorie, con le generalità del defunto o dei defunti (cognome, nome, anno di nascita e anno di morte).

Qualora in seguito si intenda procedere alla posa di nuove lapidi, monumenti o croci deve essere preventivamente presentata domanda al Municipio, corredata da uno schizzo con le relative dimensioni in doppio esemplare uno dei quali, se approvato, sarà ritornato munito del bollo municipale e debitamente firmato.

Questi manufatti devono avere misure fisse in lunghezza e larghezza, mentre in altezza è fissata la misura massima:

1) Posti comuni

a) aree per sepoltura adulti:

lunghezza cm. 170

larghezza cm. 70

altezza cm. 160

b) aree per sepoltura bambini:

lunghezza cm. 100

larghezza cm. 40

altezza cm. 90

2) Aree a due posti sovrapposti (tombette)

lunghezza cm. 200

larghezza cm. 90

altezza cm. 160

L'altezza è misurata partendo dal piano del viale.

Il Municipio ordina, se del caso, la rimozione dei manufatti non conformi, riservata la procedura di contravvenzione.

È autorizzato il mantenimento e la manutenzione dei monumenti funebri esistenti all'entrata in vigore del presente regolamento, fino alla scadenza delle concessioni e di eventuali rinnovi accordati.

Art. 24 Manutenzione

La manutenzione di cappelle, bordure, lapidi o altre strutture è a carico dei parenti o del concessionari.

Qualora tale manutenzione non fosse sufficientemente e decorosamente curata e la tomba presentasse segni di manifesto abbandono, il Municipio ne richiama l'obbligo ai parenti o ai concessionari mediante intimazione raccomandata, dando termine tre mesi. Scaduti i termini infruttuosamente, il Municipio avviserà gli interessati che provvederà alla manutenzione, a loro spese, entro un mese.

Art. 25 Lavori nel cimitero

I monumenti e le lapidi non possono essere lavorati all'interno del cimitero, ma devono esservi trasportati già in condizione di essere posti in opera.

Fanno eccezione i piccoli lavori di restauro e di rifacimento che, per loro natura, non possono essere eseguiti altrove.

Materiali e detriti provenienti dai lavori eseguiti dovranno essere fatti sgomberare dai committenti.

Non è permesso nessun lavoro all'interno del cimitero nei giorni festivi e nel periodo che intercorre fra il 25 ottobre e il 5 novembre.

Art. 26 Danni e furti

Il Comune non si assume nessuna responsabilità per danni causati dalla natura o da terzi ai monumenti funebri e agli accessori.

È pure esclusa ogni responsabilità del Comune in caso di furto.

Art. 27 Termine e procedura per spurgo di concessioni scadute

Per le concessioni giunte a scadenza e non più rinnovate o rinnovabili, per le quali il Municipio decide di procedere allo spurgo, viene avvertito personalmente il rappresentante degli eredi, assegnando un termine per comunicare la destinazione dei resti delle salme. In mancanza di un rappresentante designato si procede alla pubblicazione di un avviso all'albo comunale e sul Foglio Ufficiale.

Entro il termine indicato gli eredi del defunto devono comunicare per iscritto al Municipio le loro intenzioni.

In mancanza di indicazioni, secondo il tipo di concessione, il Municipio procede allo spurgo in superficie o in profondità, all'eventuale incenerimento dei resti ed al loro deposito nel cimitero comune o alla tumulazione sotto il livello di scasso. I manufatti provenienti da spurgo e non ritirati entro 1 mese dallo stesso passano in proprietà al Comune, che ne può disporre liberamente.

CAPITOLO V

Aree per sepolture ventennali (aree comuni)

Art. 28 Definizione

Sono considerate aree per sepolture ventennali quelle concesse come tali e così indicate sul Piano Regolatore.

Art. 29 Concessioni

Le concessioni sono date al momento del decesso, seguendo la numerazione progressiva del Piano Regolatore e occupando i campi nella successione fissata dal Municipio.

Art. 30 Durata delle concessioni

La concessione di ogni area in campo ventennale può essere gratuita o a pagamento (tariffa 1a, 1b, 1c) e ha la durata di 20 anni.

Art. 31 Effetto delle concessioni

Le concessioni di aree per sepolture ventennali non costituiscono diritto di proprietà, bensì solo un diritto di superficie limitato nel tempo. Alla scadenza o in caso di spurgo le aree ritornano a completa disposizione del Comune.

Art. 32 Possibilità di sepoltura

Ogni area può ospitare una sola salma, ad eccezione della madre e del neonato morti all'atto del parto e chiusi nello stesso feretro.

In aree già occupate possono essere collocati ceneri o resti di altre salme, nel seguente grado di parentela con la prima: coniuge, genitori, figli, fratelli.

Art. 33 Casse e urne

Le salme devono essere deposte unicamente in casse di legno dolce, eccezione è fatta per i casi di tumulazione provvisoria.

Non è permessa la formazione di tombe in muratura o di altri manufatti.

Le urne per le ceneri o i resti devono essere in metallo o in materiale infrangibile ed ermeticamente chiuse.

Art. 34 Spurgo

Quando le aree dei campi ventennali stanno per esaurirsi, si procederà alla rioccupazione mediante scasso e spurgo non prima di 20 anni dopo l'inumazione e previa autorizzazione dell'Autorità cantonale.

Il Municipio avviserà gli interessati entro 3 mesi dall'inizio dei lavori mediante scritto personale, avviso all'albo comunale e pubblicazione sul Foglio Ufficiale.

I resti esumati saranno depositati nell'area riservata (ossario), contro pagamento della relativa tassa (tariffa 4a, 4b, 4c).

I resti rinvenuti durante lo scasso e non reclamati da nessuno, come pure i resti che si rinvergono al momento di una nuova sepoltura, vengono composti nello stesso luogo ma a maggiore profondità.

Croci, lapidi, monumenti e tutto quanto si trovasse sulla tomba, che non venisse reclamato dagli aventi diritto entro 3 mesi dallo spurgo, saranno distrutti a spese del Comune, previo avviso all'albo comunale e agli interessati.

Art. 35 Esumazioni

E' permessa l'esumazione di salme ai parenti che intendessero collocarle in una cappella o in una tombetta, sulla base delle seguenti norme:

- a) nessuna salma può essere esumata senza il consenso del Dipartimento Opere Sociali, Sezione Igiene, prima che siano trascorsi 20 anni dalla sepoltura, salvo in caso di inchiesta da parte dell'Autorità giudiziaria;
- b) le esumazioni consentite dal Dipartimento prima di questo tempo, devono aver luogo alla presenza del medico delegato e di un delegato municipale;
- c) l'autorizzazione per l'esumazione deve essere richiesta al Dipartimento dai parenti o dai loro rappresentanti debitamente autorizzati.

L'autorizzazione è soggetta a tassa, percepita direttamente dal Dipartimento.

CAPITOLO VI

Area dei bambini

Art. 36 Definizione

E' considerata area per bambini quella concessa come tale e così indicata sul Piano Regolatore.

Art. 37 Concessioni

Le concessioni sono date al momento del decesso, seguendo la numerazione progressiva del Piano Regolatore e occupando i campi nella successione fissata dal Municipio.

Art. 38 Durata delle concessioni

La concessione di ogni area può essere gratuita o a pagamento (tariffa 1a, 1b, 1c) e ha la durata di 20 anni.

Art. 39 Effetto delle concessioni

Le concessioni di aree per sepolture di bambini non costituiscono diritto di proprietà, bensì solo un diritto di superficie limitato nel tempo. Alla scadenza o in caso di spurgo le aree ritornano a completa disposizione del Comune.

Art. 40 Casse e urne

Le salme devono essere deposte unicamente in casse di legno dolce, eccezione è fatta per i casi di tumulazione provvisoria.

Art. 41 Spurgo

Vedi art. 34.

Art. 42 Esumazioni

Vedi art. 35.

CAPITOLO VII

Aree a due posti sovrapposti (tombette)

Art. 43 Definizione

Sono considerate aree a due posti sovrapposti (tombette) quelle concesse come tali prima dell'entrata in vigore del presente regolamento, così come indicate sul Piano Regolatore.

Le tombe, in cemento, vengono realizzate dal Comune e cedute ai privati per un periodo determinato, dietro pagamento della relativa tassa.

L'Ufficio Tecnico terrà un elenco completo ed aggiornato, in ordine cronologico, di tutti i posti occupati.

Art. 44 Concessioni

Le concessioni sono date al momento del decesso, seguendo la numerazione progressiva del Piano Regolatore ed occupando i campi nella successione fissata dal Municipio.

Art. 45 Durata delle concessioni

Le nuove concessioni per aree a due posti sovrapposti si intendono per un periodo di 50 anni, ritenuto un minimo di 20 anni dall'ultima inumazione. Le concessioni date in precedenza per aree a due posti sovrapposti si intendono per un periodo di 99 anni dalla concessione o, in mancanza di questa, dall'ultima inumazione.

Per le aree occupate con tombette non sono concessi rinnovi. La concessione è rilasciata contro pagamento della relativa tassa. (tariffa 3a, 3b, 3c).

Art. 46 Effetto delle concessioni

Le concessioni di aree a due posti sovrapposti non costituiscono diritto di proprietà, bensì solo un diritto di superficie limitato nel tempo. Alla scadenza o in caso di spurgo le aree ritornano a completa disposizione del Comune.

Art. 47 Possibilità di sepoltura

Hanno diritto di sepoltura nelle tombette le salme, le ceneri o i resti del concessionario e della sua famiglia.

Si intendono far parte della famiglia i consorti, i suoceri, gli ascendenti, i discendenti.

Il Municipio può autorizzare la sepoltura di altre salme, ceneri o resti previo pagamento di una tassa (tariffa 5b).

L'ultima sepoltura di salme deve avvenire almeno 20 anni prima della scadenza della concessione.

Art. 48 Casse e urne

Le salme possono essere deposte in casse di legno dolce, forte o con l'interno di zinco, munite delle apposite valvole di spurgo. Le urne per le ceneri o i resti devono essere in metallo o di materiale infrangibile ed ermeticamente chiuse.

Art. 49 Esumazioni

Alla scadenza della concessione il Municipio decide i tempi per lo spurgo.

Vedi anche art. 27 e 34.

CAPITOLO VIII

Cappelle

Art. 50 Definizione

Sono considerate aree per cappelle e tombe di famiglia quelle concesse come tali prima dell'entrata in vigore del presente regolamento, così come indicate sul Piano Regolatore.

Le aree per le cappelle si trovano lungo il muro di cinta del cimitero sul lato est. È ammessa una profondità massima di cm. 250.

Art. 51 Concessioni

L'edificazione di una cappella viene accordata dal Municipio mediante la concessione, limitata nel tempo, di una parcella di terreno destinato a tale scopo. La durata della concessione è di 99 anni ed è rinnovabile per periodi di 30 anni, previo pagamento della relativa tassa (tariffa 2).

La costruzione è a carico del proprietario, il quale deve attenersi alle istruzioni che gli verranno impartite.

I progetti di costruzione delle cappelle dovranno essere preventivamente sottoposti al Municipio per approvazione, in doppio esemplare uno dei quali, se approvato, sarà ritornato munito del bollo municipale e debitamente firmato.

La costruzione deve essere ultimata entro tre anni dalla concessione del terreno, trascorso tale termine infruttuosamente, il terreno ritornerà al Comune che rimborserà i 3/4 della tassa percepita, senza interesse.

Tra una cappella e l'altra ci sarà una distanza di cm. 80 per il deflusso delle acque e per i lavori di manutenzione.

Le nuove cappelle dovranno inserirsi nel contesto architettonico delle opere esistenti.

È ammessa una lunghezza massima equivalente a quella delle cappelle esistenti e dovranno quindi sorgere sulla medesima linea di continuità.

Art. 52 Durata delle concessioni

Le aree edificate con cappelle prima dell'entrata in vigore del presente regolamento si intendono per un periodo di 99 anni dalla concessione o, in mancanza di questa, dall'ultima inumazione.

Art. 53 Effetto delle concessioni

Le concessioni di aree per cappelle non costituiscono diritto di proprietà, bensì solo un diritto di superficie limitato nel tempo. Alla scadenza o in caso di spurgo le aree ritornano a completa disposizione del Comune.

Quando la famiglia proprietaria di una cappella fosse estinta e più nessun erede o discendente diretto ne avesse diritto, la cappella diventa di proprietà del Comune che ne dispone, ritenuto che siano trascorsi almeno 75 anni dall'ultima tumulazione.

Art. 54 Possibilità di tumulazione

Hanno diritto di tumulazione nelle cappelle le salme, le ceneri o i resti del concessionario e della sua famiglia.

Si intendono far parte della famiglia i consorti, i suoceri, gli ascendenti, i discendenti.

Il Municipio può autorizzare la tumulazione di altre salme, ceneri o resti previo pagamento di una tassa (tariffa 5b).

L'ultima tumulazione di salme deve avvenire almeno 20 anni prima della scadenza della concessione.

La tumulazione avviene nelle celle già predisposte e in modo che le stesse siano ermeticamente chiuse mediante tavolato di cemento, così da rendere impossibile ogni esalazione. Sulla lastra esterna saranno indicati nome, cognome, anno di nascita e di morte della salma deposta nella cella.

Art. 55 Casse e urne

Le salme devono essere deposte in casse con l'interno di zinco, munite delle apposite valvole di spurgo.

Le urne per le ceneri o i resti devono essere in metallo o in materiale infrangibile ed ermeticamente chiuse.

Art. 56 Esumazioni

Quando in una cappella tutte le celle sono occupate, per guadagnare spazio sarà facoltà del proprietario o degli eredi, previa autorizzazione del Municipio e con le modalità previste per le esumazioni condizionate a norma della legge sanitaria cantonale, far depositare i resti delle salme sepolte da almeno 50 anni in una speciale urna.

Alla scadenza della concessione il Municipio decide i tempi per lo spurgo.

Vedi anche art. 27 e 34.

CAPITOLO IX

Tombe di famiglia.

Art. 57 Definizione

Sono considerate aree per tombe di famiglia quelle concesse come tali prima dell'entrata in vigore del presente regolamento, così come indicate sul Piano Regolatore.

Le aree per le tombe di famiglia si trovano sui lati del campo A. E' ammessa una profondità massima di cm. 250

Art. 58 Concessioni

La formazione di una tomba di famiglia viene accordata dal Municipio mediante la concessione, limitata nel tempo, di una parcella di terreno destinata a tale scopo.

La costruzione è a carico del proprietario, il quale deve attenersi alle istruzioni che gli verranno impartite.

I progetti di costruzione dovranno essere preventivamente sottoposti al Municipio, per approvazione, in doppio esemplare uno dei quali, se approvato, sarà ritornato munito del bollo municipale e delle firme del Sindaco e del Capodicastero cimitero.

Le aree per la costruzione di tombe di famiglia sono esaurite e non vengono quindi più rilasciate concessioni.

Art. 59 Durata delle concessioni

La durata della concessione è di 99 anni ed è rinnovabile una tantum. Le aree adibite a tombe di famiglia prima dell'entrata in vigore del presente regolamento si intendono per un periodo di 99 anni dalla concessione o, in mancanza di questa, dalla prima inumazione.

Art. 60 Effetto delle concessioni

Le concessioni di aree per tombe di famiglia non costituiscono diritto di proprietà, bensì solo un diritto di superficie limitato nel tempo.

Alla scadenza o in caso di spurgo le aree ritornano a completa disposizione del Comune.

Art. 61 Possibilità di deposito di resti e ceneri

Hanno diritto di tumulazione nelle tombe di famiglia le salme, le ceneri o i resti del concessionario e della sua famiglia.

Si intendono far parte della famiglia i consorti, i suoceri, gli ascendenti, i discendenti.

CAPITOLO XI

Ossari e cinerari

Art. 62 Definizione

Negli ossari e nei cinerari sono a disposizione delle celle destinate ad accogliere i resti esumati e le urne cinerarie, così come indicato sul Piano Regolatore.

Art. 63 Concessioni

Le concessioni di celle sono date al momento del decesso o al momento della presentazione della domanda per il deposito dei resti e delle ceneri. L'ordine di assegnazione segue la numerazione progressiva (o la sequenza) fissata dal Piano Regolatore.

Art. 64 Durata delle concessioni

Le concessioni di celle sono a pagamento (tariffa 4a, 4b, 4c) e hanno una durata di 50 anni dal momento dell'occupazione con i primi resti o la prima urna.

Art. 65 Effetto delle concessioni

Le concessioni di celle non costituiscono diritto di proprietà, bensì solo un diritto di superficie limitato nel tempo. Alla scadenza o in caso di traslazione dei resti iscritti sulla lastra il concessionario scade nei suoi diritti.

Art. 66 Possibilità di deposito di resti e ceneri

Unitamente alla prima urna cineraria, nella medesima cella può essere depositata, con diritto di iscrizione sulla lastra marmorea di chiusura, una seconda urna con le ceneri o i resti di una salma esumata, a condizione che sussista il seguente grado di parentela: coniuge, genitore, figlio, fratello.

E' permesso anche il deposito di ceneri o resti di altre salme, nel medesimo grado di parentela di cui sopra, senza però ulteriori iscrizioni sulla lastra di chiusura.

Allo scopo di ottenere una successione cronologica nei singoli reparti i resti e le ceneri saranno tumulate consecutivamente.

Art. 67 Urne

Le urne devono essere di metallo o di materiale infrangibile ed ermeticamente chiuse.

Art. 68 Chiusura delle celle - iscrizioni - portafotografie portafiori - decorazioni

Le celle vengono chiuse con una lastra di marmo fornita dal Comune. La sostituzione in caso di rottura o per altre ragioni viene eseguita dal Comune.

Sulla lastra marmorea sono iscritti, con caratteri e nelle disposizioni prescritti dal Municipio, il cognome e il nome del defunto o dei defunti, nonché il loro anno di nascita e di morte.

Non sono permesse più di due iscrizioni.

E' consentito applicare sulla lastra marmorea un medaglione metallico portafotografia di fianco ad ogni iscrizione, nonché un unico vasetto portafiori anch'esso metallico, uniforme nel tipo, nella misura e nella disposizione autorizzati dal Municipio.

Al posto del vasetto portafiori è consentito applicare, nella posizione uniforme autorizzata dal Municipio, una decorazione in metallo delle seguenti dimensioni massime:

- lunghezza cm. 5
- altezza cm. 12
- spessore cm. 4

Il soggetto deve essere preventivamente sottoposto al Municipio.

E' vietata la posa di portaceri.

Le spese di chiusura della cella, delle iscrizioni, del medaglione portafotografia, del vasetto e della decorazione sono a carico degli eredi.

Art. 69 Esumazioni

Alla scadenza delle concessioni il Municipio decide i tempi per lo spurgo, al quale si procede in conformità con i disposti dell'art. 27.

Lo spurgo viene eseguito con l'asportazione dei resti e/o delle ceneri.

I resti e/o le ceneri rimossi saranno seppelliti in fossa comune al di sotto del fondo di scasso.

CAPITOLO XI

Camera mortuaria

Art. 70 Uso

E' data facoltà al Comune di dotarsi di una camera mortuaria, la cui ubicazione e la cui gestione saranno regolate mediante apposita ordinanza municipale.

La camera mortuaria sarà realizzata in modo da garantire una doverosa neutralità, in rapporto ad ogni concezione religiosa e filosofica.

CAPITOLO XII

Servizi funebri

Art. 71 Generalità

I servizi funebri sul territorio del Comune devono essere affidati ad aziende in possesso dell'autorizzazione cantonale d'esercizio.

Le spese per i servizi sono a carico degli eredi.

Art. 72 Orari

Le salme dovranno essere trasportate al cimitero entro i seguenti orari:

da ottobre a marzo : 09.00 - 15.00

da aprile a settembre : 09.00 - 16.30

Il Municipio ha facoltà di disciplinare gli orari tramite ordinanza.

Non sono autorizzati funerali in domenica o nei giorni festivi riconosciuti.

Il Municipio può concedere deroghe per casi particolari.

Art. 73 Percorso dei cortei funebri

Il Municipio ha la facoltà di prescrivere i percorsi dei cortei funebri tramite ordinanza.

CAPITOLO XIII

Disposizioni transitorie e finali

Art. 74 Facoltà del Municipio

E' facoltà del Municipio di rientrare in possesso di qualsiasi area, cella o loculo concessi, quando ciò si rendesse necessario per l'ampliamento o la modifica del cimitero o per qualsiasi altra ragione preminente.

In questo caso il Municipio assegna agli eredi un'altra area, cella o loculo se possibile equivalente a quello primitivo ed esegue la traslazione a spese del Comune.

Art. 75 Penalità

Le infrazioni al presente regolamento sono punite con una multa fino a Fr. 1'000.--, riservata l'azione civile e/o penale.

Art. 76 Modifiche

Il Consiglio comunale si riserva il diritto di modificare in ogni tempo prescrizioni, tariffe e Piano Regolatore del presente regolamento.

Art. 77 Applicazione, contestazioni

L'applicazione del presente regolamento compete al Municipio.

Lo stesso è pure competente per decidere sulle contestazioni relative alle interpretazioni del regolamento, delle tariffe e del Piano Regolatore del cimitero.

La Commissione cimitero darà il suo preavviso.

Contro le decisioni del Municipio è data facoltà di ricorso al Consiglio di Stato nei modi e nei termini di legge.

Art. 78 Abrogazione

Con l'entrata in vigore del presente regolamento, tariffe e Piano Regolatore del cimitero è abrogato il Regolamento del cimitero comunale del 24 maggio 1978.

Restano pure abrogate tutte le disposizioni in materia di polizia mortuaria finora vigenti.

Art. 79 Entrata in vigore

Il presente regolamento, le tariffe e il Piano Regolatore del cimitero entrano in vigore con il 01.01.1997, previa approvazione da parte del Consiglio comunale e riservata la ratifica di competenza del Consiglio di Stato.

Art. 80 Altre disposizioni

Per quanto non contemplato nel presente regolamento fanno stato le disposizioni di legge vigenti.

CAPITOLO XIV

Tariffe

1. Aree ventennali - posti comuni (tassa per singola area)
 - a) salme di persone domiciliate o dimoranti nel Comune al momento della morte gratuita
 - b) salme di persone attinenti ma domiciliate fuori Comune;
salme di persone che sono state domiciliate nel Comune per oltre 20 anni Fr. 500.--
 - c) altre salme Fr. 1'000.--
2. Cappelle

Parcelle per cappelle:

 - a) persone domiciliate o dimoranti nel Comune al momento della morte Fr. 500.--/mq.
 - b) persone attinenti ma domiciliate fuori Comune;
salme di persone che sono state domiciliate nel Comune per oltre 20 anni Fr. 700.--/mq.
 - c) altre persone Fr. 800.--/mq.
 - d) tassa rinnovo concessione 1/3 tassa concessione
3. Posti a due tombe sovrapposte (tombelette)
 - a) concessioni a persone domiciliate o dimoranti nel Comune al momento della morte Fr. 5'000.--
 - b) concessioni a persone attinenti ma domiciliate fuori Comune;
salme di persone che sono state domiciliate nel Comune per oltre 20 anni Fr. 6'000.--
 - c) altre Fr. 7'000.--
4. Loculi ossario / cinerario, compresa la lastra di chiusura:
 - a) resti o ceneri di persone domiciliate o dimoranti nel Comune al momento della morte Fr. 500.--
 - b) salme di persone attinenti ma domiciliate fuori Comune;
salme di persone che sono state domiciliate nel Comune per oltre 20 anni Fr. 800.--
 - c) altre salme Fr. 1'000.--
5. Tariffe diverse
 - a) esumazione di salme prima di 20 anni dalla sepoltura (esclusa tassa medico delegato) Fr. 200.--
 - b) inumazione di salme, ceneri o resti (art. 47) Fr. 200.--

Il Municipio stabilisce le tasse per i casi particolari.

Approvato dal Municipio con sua risoluzione n. 538 del 2 ottobre 1996

Per il Municipio:

Il Sindaco
Gaffuri Luigi

Il Segretario
Bianchi Pierantonio

Approvato dal Consiglio comunale nella seduta del 28 ottobre 1996

Per il Consiglio comunale:

Il Presidente
Bergomi Carlo

Il Segretario
Bianchi Pierantonio

Approvato dal Dipartimento delle Istituzioni con risoluzione
n. 81RE-4651 del 27 febbraio 1997